



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 744 DEL 31/08/2023

SENTENZA DEL TAR E.R. 794/2022 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ANTONIO ALUIGI A SEGUITO RECUPERO SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL GIUDICE IN SENTENZA.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Volpini Andrea

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- con atto di citazione notificato in data 24/05/2018 Prot. 20133, la Società Marina di Cattolica s.r.l. evocava in giudizio avanti al T.A.R. Emilia Romagna il Comune Di Cattolica e l'Agenzia del Demanio, per l'annullamento di

- *“Atto del Comune di Cattolica Rideterminazione dei canoni per gli anni 2007/2015 del 17.11.2015 p.g. 0040579/2015*
- *Atto del Comune di Cattolica per richiesta canone per l'anno 2016 del 17.03.2016*
- *Atto del Comune di Cattolica per richiesta canone per l'anno 2017 del 07.08.2017*
- *Atto del Comune di Cattolica per richiesta canone per l'anno 2018 del 16.03.2018 notificato il 20 marzo 2018.*

ed in ogni caso per l'accertamento del diritto della società ricorrente all'applicazione dei canoni di concessione conformemente ai criteri indicati dalla Corte Costituzionale con sentenza 29/2017.”

richiamando i seguenti motivi di diritto:

- “1) Sulla inapplicabilità delle disposizioni contenute nell'art. 1 comma 252 della Legge 296/2006 alle concessioni in corso alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta*
- 2) Violazione di legge art.03 del D.L.400/93 conv. con L. 494/1993 – difetto di istruttoria travisamento dei presupposti – errore di fatto e di diritto*
- 3) Sulla violazione del principio comunitario del legittimo affidamento in materia di porti turistici”*

DATO ATTO che con determinazioni dirigenziali nr. 590/2018 e nr. 581/2019 venivano impegnati i compensi per l'attività di patrocinio dell'Ente a favore dell'Avv. Antonio Aluigi;

RILEVATO CHE:

- Il Giudizio si è concluso con sentenza del Tar E. R. nr. 794/2022;
- Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti e condannava la parte ricorrente a corrispondere al Comune di Cattolica la somma di 3.500,00 € oltre ad oneri di legge per un totale di € 5.106,92;

PRESO ATTO che la controparte provveduto al versamento di € 5.106,92 relativo alle spese liquidate in sentenza presso la tesoreria comunale come risulta da giustificativo trasmesso dai servizi finanziari dell'Ente depositato agli atti d'ufficio;

CONSIDERATO che:

- le spese liquidate dal giudice in sentenza competono al legale per l'attività di assistenza legale svolta a favore dell'Ente;
- l'art. 5 dell'avviso per la formazione dell'elenco degli avvocati del Comune di

Cattolica approvato con determinazione dirigenziale nr. 507/2016 prevede al punto nr. 5 che: *“Qualora l'importo liquidato dal giudice sia superiore a quanto preventivato dal legale incaricato, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte”*;

- preso atto del conteggio trasmesso dall'Avv. Antonio Aluigi;
- l'avviso per la formazione di un elenco di avvocati per il patrocinio legale dell'Ente prevede che una volta effettuato il recupero, compete al legale la differenza tra quanto liquidato dal giudice in sentenza e il corrispettivo dell'incarico attribuito dell'Ente, che in questo caso ammonta ad € 539,24 lordi;

RITENUTO quindi di procedere alla liquidazione della differenza a favore dell'Avv. Antonio Aluigi della somma di € 539,24 lorde omnicomprensive, quale differenza tra quanto liquidato dal giudice in sentenza e il corrispettivo dell'incarico attribuito dell'Ente;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI:

- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di accertare la somma di € 5.106,92 sul capitolo di entrata nr. 701006 del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario Piano dei Conti 3.05.02.03.000;
- 2) di imputare la spesa complessiva di € 539,24 sul capitolo 441003 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario Piano dei Conti 1.09.99.04.000;
- 6) di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa la somma di € 539,24 a favore del legale patrocinatore dietro emissione di regolare fattura elettronica;
- 7) di dare atto che trattandosi liquidazione spese legali effettuate in sentenza non è stato richiesto il codice Cig all'Anac;
- 8) di individuare nel Funzionario Servizio Contenzioso Affari legali il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determina dirigenziale;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 31/08/2023

Firmato

Andrea Volpini / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)